

Verona, 23/12/2019

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI  
Nostre Associate

L o r o S e d i

**CASSA EDILE – CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO E DAL LAVORATORE – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione importo da assoggettare ad Irpef – Conguaglio fiscale anno 2019**

Il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 ha sancito, a partire dall'esercizio 2012, l'indeducibilità della quota parte di contributi versati alle Casse Edili destinati all'erogazione di prestazioni assistenziali anche di tipo sanitario.

Tale quota concorre interamente, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente, sia per la parte a carico del datore di lavoro, sia per la parte a carico del dipendente.

In base a tale disposizione e a seguito della comunicazione della Cassa Edile di Verona del 17 dicembre 2019, informiamo che **la percentuale da applicare a consuntivo all'imponibile Cassa Edile nella busta paga del lavoratore, per determinare la quota di contributi Cassa Edile versati dal datore di lavoro e lavoratore considerati reddito di lavoro dipendente per l'anno 2019 e quindi soggetta a tassazione Irpef, è pari all'0,74%** (a preventivo era stato stabilito lo 0,85%).

**Per l'anno 2019**, stante l'andamento, si intende indicare nella **percentuale dell'0,74%**, **l'aliquota utile per la determinazione della quota di contributi considerati reddito di lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta.**

**IL DIRETTORE**

(G. Sartea)

